



# COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

## VERBALE di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 16 del 03.06.2026

COPIA

**OGGETTO: PROCEDIMENTO RG N. xxxx TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - SEZIONE LAVORO.  
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ALLA NOMINA DI  
LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE**

L'anno **2026** il giorno **3** del mese **Giugno** alle ore 13:25, nella sede municipale, sotto la presidenza del Sindaco Dott. Michele Concezzi, si è riunita in modalità la Giunta Comunale, convocata secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composta:

	presente
- CONCEZZI Michele, Sindaco	SI
- DEL CROCE Dario, Vice Sindaco	SI
- TROIANI Fabio, Assessore	NO

(in carica **3**; presenti **2**; assenti: **1**)

Partecipa alla seduta mista con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dott.ssa Fabiola Valentini, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, dott. Michele Concezzi, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO: PROCEDIMENTO xxxx TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - SEZIONE LAVORO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ALLA NOMINA DI LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE

*Il Responsabile dell'Area Tecnica, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni,*

PREMESSO che:

- in data 29.05.2026 è stato notificato al Comune di Torri in Sabina ricorso xxxx dinanzi al Tribunale di Rieti - Sez. Lavoro nel procedimento xxx introdotto da xxxx contro il Comune di Torri in Sabina e relativo decreto xxx di fissazione di prima udienza per il giorno 09.07.2026;

RITENUTO opportuno e necessario autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell'Ente a costituirsi in giudizio al fine di tutelarne le ragioni, nonché il Responsabile del Servizio interessato ad assumere ogni determinazione necessaria a tal fine;

CONSIDERATO che il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale a professionista esterno che curi la difesa dell'Ente;

VISTO l'art. 56, comma 1, lett. h, del d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

*"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";*

VISTO l'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che i contratti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, forniture di beni o la prestazione di servizi esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo codice, ossia del principio del risultato (art. 1), del principio della fiducia (art. 2) e del principio dell'accesso al mercato (art. 3);

RICHIAMATA la deliberazione n. 144/2018/VSGO della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, secondo cui se vi siano ragioni di urgenza tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possano procedere all'affidamento diretto degli incarichi;

ATTESO che la Corte di Giustizia con la sentenza del 06.06.2019 nella causa C-264/18 evidenzia che gli incarichi di servizi forniti da un legale rientrano nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato ed il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;

VISTO che con deliberazioni n. 16 del 29.05.2024 e n. 57 del 27.12.2024, la Giunta del Comune di Torri in Sabina ha conferito incarico legale nell'ambito per la costituzione in giudizio e la tutela dell'Ente dei procedimenti xxxx e n. xxxx pendenti presso il Tribunale di Rieti – Sezione Lavoro introdotti da medesimo dipendente, il secondo dei quali avente peraltro ad oggetto anch'esso impugnazione di ulteriore provvedimento disciplinare;

POSTO che gli incarichi citati sono stati conferiti alla Prof. Avv. Iolanda Piccinini del Foro di Roma con studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 67, unitamente all'Avv. Marco Isceri del medesimo studio professionale, in considerazione della pluriennale esperienza e della competenza maturata nel settore oggetto di giudizio, con facoltà di avvalersi delle prestazioni di avvocati appartenenti al detto studio;

VISTO il proficuo espletamento di tali incarichi da parte del professionista, peraltro tuttora in corso;

RAVVISATA un'ipotesi di stretta relazione e complementarità tra gli incarichi oggetto del presente atto e delle precedenti DGC n. 16/2024 e 57/2024, per cui risponde ai principi di efficienza ed efficacia e quindi di migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, l'affidamento diretto della difesa legale al medesimo professionista, secondo i criteri direttivi forniti in materia da ANAC;

RITENUTO in tal modo di perseguire la massima tempestività e validità nell'individuazione della strategia difensiva, in considerazione, oltre che della competenza del professionista manifestata nella precedente collaborazione, anche della conoscenza maturata in merito a fatti e circostanze strettamente attinenti;

ACQUISITA la disponibilità della Prof. Avv. Iolanda Piccinini unitamente all'Avv. Marco Isceri Avv. Gentiloni Silveri all'espletamento congiunto dell'incarico oggetto del presente atto e visto il preventivo da costoro inviato pari ad € 7.052,00 oltre oneri accessori (prot. n. 2666 del 03.06.2026);

CONSIDERATA la congruità dell'onorario, fermo restando che la qualità richiesta nella specifica prestazione non consente di ritenere il risparmio di spesa principale criterio guida nell'affidamento dell'incarico

RITENUTO pertanto di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti prodromici e successivi necessari al perfezionamento dell'incarico di legale patrocinio dell'Ente in relazione al procedimento xxxx introdotto presso il Tribunale di Rieti – Sezione Lavoro da xxxx contro il Comune di Torri in Sabina, alla Prof. Avv. Iolanda Piccinini congiuntamente all'Avv. Marco Isceri del Foro di Roma, con studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 67, in possesso delle capacità necessarie all'assistenza in giudizio;

VISTE le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

RILASCIATO parere favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

ACQUISITO parere favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta;

## PROPONE

1. di **richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di **autorizzare** il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento xxx introdotto presso il Tribunale di Rieti – Sezione Lavoro da xxx contro il Comune di Torri in Sabina;
3. di **autorizzare** il Sindaco a conferire la rappresentanza e tutela del Comune nel procedimento sopra indicato, alla Prof. Avv. Iolanda Piccinini congiuntamente all'Avv. Marco Isceri del Foro di Roma, con studio in Roma via Lucrezio Caro n. 67, secondo criteri di contiguità tra incarichi oltre che di competenza professionale, conferendo ai medesimi ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;
4. di **demandare** ai responsabili dei servizi competenti l'adozione delle determinazioni necessarie all'attuazione del presente atto, e all'assunzione dei conseguenti provvedimenti di spesa, nel rispetto dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 37/2018, entro il limite di € 7.052,00, oltre oneri accessori;
5. di **trasmettere** copia del presente atto alla Prof. Avv. Iolanda Piccinini e all'Avv. Marco Isceri;
6. di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, posta l'urgenza di provvedere alla difesa delle ragioni dell'Ente ed evitare danni gravi ed irreparabili allo stesso in considerazione dell'imminenza della data fissata per la prima udienza e dei ristretti termini di costituzione in giudizio.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta del Responsabile dell'Area Tecnica n. 16/2026;
- Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 48;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto PROCEDIMENTO xxxx TRIBUNALE CIVILE DI RIETI - SEZIONE LAVORO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ALLA NOMINA DI LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché della contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione, espressa ad unanimità,

## **LA GIUNTA COMUNALE**

condividendo le ragioni di urgenza esposte, dichiara la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 03.06.2026

IL PRESIDENTE  
dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Fabiola Valentini